



Requisiti minimi da adottare per la sicurezza dei lavoratori in base al D.Lgs. 81/2008
Aziende e studi professionali fino a 10 addetti:

Il datore di lavoro non ha l'obbligo della stesura del documento di "Valutazione dei Rischi", ma è tenuto ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi. E' tenuto ad informare e formare i lavoratori sui rischi concernenti la loro attività.

Nel caso di impiegati i rischi possono essere:

- Utilizzo di videotermini
- Sicurezza dei locali adibiti ad uso uffici
- Visite sanitarie

D.Lgs. 81/2008 art. 29 comma 5

Previsto l'utilizzo di procedure standardizzate. (**D.Lgs. 81/2008 art. 6 comma 8 lettera f**)

I locali devono essere muniti di **estintori** adeguati al tipo di attività svolta.
(estintori a polvere o CO2 per macchinari elettrici, idro per materiale cartaceo)

D.M. 7 gennaio 2005.

Segnaletica di sicurezza: i locali devono essere muniti di segnaletica minima di sicurezza, almeno cartelli indicanti uscite di emergenza

D.Lgs. 81/2008 allegato XXIV

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che può essere lo stesso datore di Lavoro, o persona da lui nominata. (rimane comunque l'obbligo di frequentare il corso di formazione in base alle normative vigenti)

D.Lgs. 81/2008 art. 2 comma 1

Formazione ed informazione su norme basi di "**Pronto Soccorso**" e "**Antincendio**"

(almeno un impiegato per turno è opportuno che svolga un corso specifico)

Per i videotermini è necessario informare e formare i lavoratori sui rischi a cui vanno incontro mediante procedura riportante le principali norme comportamentali per il giusto utilizzo. (ogni 2 ore consecutive 15 min. stacco)

D.Lgs. 81/2008 art. 36 e 37

Le Visite Sanitarie si rendono opportune quando i lavoratori utilizzano videotermini, in quanto sono sottoposti a rischio della vista.

E' necessario che il medico certifichi l'idoneità del lavoratore a svolgere detta attività.

D.Lgs. 81/2008 art. 25

Il datore di lavoro ha l'obbligo di attuare le disposizioni di legge.

Le sanzioni, in caso di inosservanza, si possono riassumere con:

(arresto da quattro mesi fino a otto mesi, ammenda da € 5.000,00 a 15.000,00 in caso di infortunio o colpa grave per mancata applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro)

Le disposizioni non devono essere prese come atto punitivo, ma come accorgimenti positivi per la salute dei lavoratori e investimenti sulle risorse umane per il datore di lavoro.